Ganzanigo, Italy --
Ordinances, etc.
Capitoli per l'a comunità di Ganzanigo e Medicina.

CAPITOLI
PER LA COMUNITA'
DI GANZANIGO E MEDICINA.

In Bologna per Clemente Maria Saſſi Succeſſore del Benacci
per la Stamperia Camerale.

PROEMIO.

Onvenendo ſopra ogni altra coſa ad una ben ordinata Raunanza l' eſſere fondata ſopra Leggi, e Regole adattate non meno alla qualità delle Perſone, che la compongono, che alla buona condotta negli affari, che alla medeſima incombono; quindi è, che l'Illuſtriſſimo, ed Eccelſo Reggimento di Bologna, con l' autorità, e conſenſo dell' Eminentiſſimo, e Reverendiſſimo Signor Cardinale Giorgio Doria Legato digniſſimo di detta Città, ſuo Contado, e Diſtretto, avendo avanti gli occhi la maſſima di provedere opportunamente al quieto, e felice ſtato della Comunità di Ganzanigo, e Medicina, ed al mantenimento, e conſervazione della medeſima, conſiderati i Capitoli, ed i Regolamenti, coi quali ſin' ora ha uſato di contenerſi, ha riconoſciuto eſſere eſpediente, ed utile ſtabilire le ſeguenti ordinazioni, le quali in avvenire dovranno pienamente adempirſi, ed oſſervarſi inviolabilmente, ſotto le pene in quelle contenute.

Del Consiglio.

Cap. I.

IL Consiglio sarà composto di diciotto Consiglieri. Dovranno questi rispetto a dodici essere Persone originarie di Medicina, e rispetto a sei di Ganzanigo, tutti di buona opinione, e fama, e di retti costumi, maggiori di anni venticinque, che sappiano leggere, e scrivere, e siano sufficientemente pratici, ed esperti nel maneggio degli affari, e potranno ammettersi ancora i Figli di Famiglia, quando però siano emancipati dalla Patria Potestà, e più dello stesso Cognome, ed Agnazione, purchè però non siano attinenti ad un' altro Consigliere nè in primo, nè in secondo grado di Consanguinità, o Affinità.

Quelli, che in oggi investono tale Uffizio, in quello siano, e s' intendano confermati, in vigore delle presenti ordinazioni.

In avvenire in caso di vacanza di qualche luogo nel Consiglio, spetti al medesimo Consiglio la elezione, come si dirà in appresso. Dichiarando però, che essendovi figlio del defunto, purchè idoneo, e di età almeno d' anni 25., quello debba eleggersi, ed essendovi molti figli, si elegga il maggiore, purchè sia idoneo, e dell' età predetta, e non concorrendo nel maggiore tali qualità, l' altro, che le abbia di

età

età superiore agli altri, e non essendovi figli; si elegga il Fratello, e non essendovi Fratello, il Figlio di Fratello, servata la stessa regola, ed ordine, che si è prescritto per i Figli, col riportarne però sempre l' approvazione dell' Illustrissimo, ed Eccelso Reggimento; e non vi essendo alcuno de' predetti, allora il Consiglio, per partito legittimamente ottenuto a Voti secreti, almeno per due delle tre parti de' Voti, debba eleggere tre Soggetti muniti de' suddetti Requisiti, e quelli successivamente nominare, e presentare all' Illustrissimo, ed Eccelso Senato, il quale con partito ne sceglierà uno, e quel tale così prescelto succederà nel detto luogo vacante di Consiglio.

In ogni caso di nomina si dovranno preferire quelli della Agnazione del defunto, quando ve ne siano abili come sopra, prima, che si elegga uno d' altra Famiglia.

Non potrà ammettersi nel Consiglio alcuno, che sia Debitore della Comunità: e nessuno, che sia già Consigliere, il quale divenga Debitore, o Sicurtà di qualche Debitore della medesima, sarà capace d' alcun' Uffizio, nè abbia voce passiva nel medesimo, se prima non avrà soddisfatto il suo debito.

Ma se il Consigliere fosse Debitore per amministrazione di Effetti della Comunità, o per Uffizio sostenuto nella medesima, in tal caso sarà privo di voce attiva, e passiva; anzi se dentto

un Mese dalla liquidazione del suo debito non soddisfarà, *ipso facto* s'intenda cassato, e caduto dal luogo di Consiglio.

Spetterà al Console, e in sua assenza al Pro-Console far radunare il Consiglio, precedente speciale invito a ciascheduno de' Consiglieri con la determinazione del giorno, e dell' ora, e dato il segno della Campana pubblica nell' ora destinata.

Ogni volta, che sarà intimato il Consiglio in tal forma, non possa alcuno de' Consiglieri assentarsi studiosamente, o esimersi dall' intervenire personalmente, fuorchè in caso d' infermità, o altra legittima causa, che dovrà riconoscersi dallo stesso Consiglio, sotto pena a' Trasgressori di Lire dieci per ciascheduna volta, d' applicarsi alla Comunità, e mancando più volte, d' essere espulso dal Consiglio, secondo la qualità della mancanza, ad arbitrio degl' Illustrissimi, ed Eccelsi Signori Senatori Assunti al Governo delle Comunità.

Il Consiglio legittimamente radunato avrà facoltà di reggere, ed amministrare gli effetti della Comunità, eleggere il Medico, Mastro di Scuola, il Depositario, e Cancelliere, Procuratore alle Liti, e generalmente deputare i Ministri, e provedere opportunamente agl' Interessi della medesima, secondo la disposizione de' presenti Capitoli, e secondo quello, che nelle contingenze de' casi sarà prescritto da' predetti Illustris-

ſtriſſimi, ed Eccelſi Signori Aſſunti al Governo delle Comunità.

Avvertendo, che nel caſo di dette elezioni, ſi premettano le notificazioni colla nota de' Requiſiti neceſſarj, acciò poſſano affacciarſi i concorrenti; nè potranno accreſcerſi, o diminuirſi le ſolite Provviſioni di detti impieghi, ſenza partecipazione, ed approvazione dell' Illuſtriſſima, ed Eccelſa Aſſunterìa di Governo; dovendoſi oſſervare ciò, che ſarà deſcritto nella Tavola delle ſpeſe, che ſarà approvata da detta Aſſunteria.

Le riſoluzioni del Conſiglio ſi faranno con partito ſecreto legittimamente ottenuto, cioè almeno per due delle tre parti de' Voti de' Conſiglieri preſenti in Conſiglio; nè potrà farſi riſoluzione alcuna, nè intenderſi per legittima unione del Conſiglio, quando per lo meno non v' intervengano due delle tre parti de' Conſiglieri, che ſi trovano nel Territorio di Medicina, e non ſiano impediti da legittima cauſa da riconoſcerſi dal medeſimo Conſiglio.

Non ſarà lecito al Conſiglio vendere, alienare, obbligare, rinunziare, donare, rimettere, nè in qualſivoglia altro modo contrattare i Beni, ed Effetti della Comunità, nè impor debiti fruttiferi, o infruttiferi, ſenza facoltà legittimamente ottenuta dall' Illuſtriſſimo, ed Eccelſo Senato; e ne meno ſi poſſa affittare Edifizio alcuno della Comunità a prezzi minori in una

festa parte degli ultimi affitti, e senza i precedenti incanti, e con idonea Sicurtà, e senza approvazione dell' Illustrissima, ed Eccelsa Assunterìa del Governo.

Nè meno potrà il Consiglio risolvere sopra spese straordinarie, che eccedano in un Anno la somma di Lir. 500. in una, o più volte, senza approvazione di detta Illustrissima, ed Eccelsa Assunterìa; sotto pena ad ogni Consigliere di pagare del proprio.

Nessuno de' Consiglieri potrà rifiutare, o ricusare gli Uffizj pubblici, e le incumbenze, che a ciascheduno verranno addossate dal pieno Consiglio, senza legittima causa d' infermità, o altra simile d' approvarsi dallo stesso Consiglio, sotto pena di Lire trenta per ciascheduna volta d' applicarsi a benefizio della Comunità, e di essere privati del luogo del Consiglio, se moltiplicata sarà la Renuenza, ad arbitrio di detta Illustrissima, ed Eccelsa Assunterìa.

Mentre dal Console saranno proposti gl' interessi della Comunità, non sarà lecito ad alcuno de' Consiglieri interrompere il discorso del medesimo, ma terminata la proposizione, dovrà ciascuno di essi secondo l' ordine della loro rispettiva Anzianità addurre le eccezioni, che avessero, o aggiugnere altre ragioni, senza che uno possa interrompere l' altro; e così dovrà praticarsi dal primo sino all' ultimo, dovendo sempre ciascuno di loro parlare rispettosamenre, ed

os-

osservare il Bando sopra questi particolari emanato li 19. Agosto 1746. sotto le pene in quello imposte: incaricando per l' osservanza di questa ordinazione al Console *pro tempore* di usare ogni più esatta diligenza, dovendo da questo buon ordine di parlare dipendere il buon regolamento delle cose della Comunità, e la vera unione frà gli Uomini del Consiglio. E se nel proporre le cose nasca differenza di sentimento, o circa il modo di proporle, o circa il differire la risoluzione, si ponga il partito d' opinione, rimettendosi a quello, che piacerà alla maggior parte de' Voti: il qual partito servirà per determinare, se, e come debba proporsi l' affare, non già alla sostanziale determinazione del medesimo, la quale dovrà dipendere dal partito di due Terzi come sopra.

Quando si tratterà di qualche interesse riguardante gli Uomini del Consiglio, o de' loro Parenti sino al quarto grado Canonico inclusivamente di Consanguinità, o Affinità, quel tal Consigliere dovrà assentarsi, e star fuori di Consiglio sin tanto che sarà determinato il discorso di detto affare, e di poi dovrà richiamarsi al Consiglio.

Nessuno, benchè munito di qualsivoglia Patente, e Licenza, abbia ardire di portar Arme in Consiglio coperte, o scoperte, sotto pena di Lire cento d' applicarsi alla Comunità, ed altre arbitrarie all' Eminentissimo, e Reverendissimo

Sig.

Sig. Cardinale Legato, e di essere privato del luogo di Consiglio.

Ogni Consigliere avrà degli Effetti della Comunità annue Lir. 50.

Del Console, Pro-Console, e Conservatori.

Cap. I I.

CApo del Consiglio sarà il Console: per l'elezione del quale si farà una imborsazione di tutti gli Uomini del Consiglio presenti, che siano atti all' esercizio del Consolato, rimettendo a partito legittimo del Consiglio medesimo il riconoscere l'inabilità di quelli, che si credessero insufficienti; e dalla detta imborsazione nel fine d'ogni Semestre se ne estrarrà uno, il quale sia il Console per il Semestre futuro, sino che sarà terminata l'imborsazione, quale finita, si rinnoverà, e così seguirà di tempo in tempo.

Spetti al Console radunare il Consiglio, e in quello proporre gli affari, che dovranno trattarsi, e in sua mancanza spetti al Console precedente, il quale sarà in qualità di Pro-Console, ed in ogni incombenza porterà le sue veci in di lui assenza, ed avrà in Consiglio il primo luogo dopo il Console.

Dovrà il Consiglio avere sempre due de' Consiglieri, i quali abbiano il titolo di Conservatori; ed

il

il loro Uffizio sarà assistere al Console colla direzione, ed opera in ogni occorrenza della Comunità. Avranno in Consiglio il primo luogo dopo il Console, e Pro-Console, e precederà il più anziano di Comunità; sottoscriveranno dopo il Console i Mandati da spedirsi al Depositario, e saranno attenti, e solleciti per il ben pubblico, nel riparare ogni pregiudizio, e promovere le cose vantaggiose alla Comunità.

La prima volta, e nella prima futura estrazione del Console, a partito secreto per due terzi de' Voti se ne elegeranno due, che dureranno per un' Anno, qual finito nel tempo suddetto, e con simile partito uno di essi resterà confermato, l' altro cesserà dall' Uffizio, ed un' altro di nuovo sarà eletto in suo luogo; indi d' Anno in Anno il Conservatore predetto eletto nell' Anno precedente durerà per un' altr' Anno, ed un' altro nuovamente sarà eletto, così procedendo d' Anno in Anno, con Vacazione però d' Anni due a quelli, che una volta sono stati Conservatori.

Avrà il Console facoltà col consenso, e sottoscrizione di detti due Conservatori di spendere fino alla somma di Lir. 30. nel tempo del suo Uffizio in una, o più volte, ma non potrà eccedere detta somma, nè risolvere, o arbitrare in alcun' affare della Comunità, senza il Consiglio legittimamente raunato, al quale dovrà riferire l' occorrenze, e riportarne le determina-

na-

nazioni. Conserverà una Chiave delle imborsazioni suddette, ed un' altra starà presso il Cancelliere.

L' Onorario del Console sarà di Lire 100. per ogni Semestre, ed il Pro-Console Lir. 50., oltre lo stabilito Onorario di ciascun Consigliere.

Dell' Obbligo dell' Cancelliere.

Cap. III.

SArà peso del Cancelliere di scrivere con esattezza, e distinzione tutte le proposte, che si portano dal Console *pro tempore* nel Consiglio, siccome tutte le risoluzioni, che si prendono dallo stesso Consiglio di volta in volta, con obbligo di dover dentro li susseguenti due giorni riportare lo Strazzetto *per extensum* nel Libro de' Consiglj, sotto pena in caso d'inobbedienza di Lire dieci da defalcarsegli dalla propria Provvisione in vantaggio della Comunità, dichiarando, che resti a peso del Console il riconoscere l' adempimento di quanto viene come sopra prescritto.

Delli

Delli Debitori della Comunità.

Cap. IV.

POtendo la tolleranza avuta in paſſato dalli Conſoli, e Conſiglieri della Comunità verſo li Debitori di quella produrre ſempre più maggiore la difficoltà di eſigere, e ricercando queſta un poſitivo rimedio anche per l'avvenire, acciocchè la Comunità poſſa eſigere il ſuo, prima che il laſso del tempo difficulti la eſazione del Credito, come è ſucceduto altre volte in paſſato; ſi ordina però, e comanda, che riſpetto alli Debitori preſenti ſi tenga eſpoſta nella Sala del Conſiglio la Tabella de' Debitori, che ſaranno ſtati liquidati nell'ultimo rendimento de' Conti, obbligando il Conſole *pro tempore* a far eſcutere que' Debitori, che non pagaſſero entro li termini a loro prefiſsi, ed in eſſa Tabella eſpreſſi; ſiccome a far deſcrivere per mezzo del Computiſta in un Contrafoglio quei, che ſaranno puntuali ne' pagamenti, con dichiarazione, che da eſſo Conſole debbaſi traſmettere il medeſimo Contrafoglio in fine di ciaſchedun Conſolato all' Illuſtriſſima, ed Eccelſa Aſſunterìa predetta, affine di ricevere da eſſa quegli ordini, che crederà eſpedienti.

Si ordina parimente, e comanda, che in fine dell' Uffizio di ciaſchedun Conſole ſi formi dal Computi-

putiſta fedelmente la Tabella de' Debitori, la quale debba leggerſi nel primo generale Conſiglio, che ſi farà, ed una Copia della medeſima tenerla affiſsa alla pubblica viſta in detta Sala del Conſiglio, ed un'altra traſmetterla a detta Illuſtriſſima, ed Eccelſa Aſſunteria per averne ſucceſſivamente gli ordini opportuni, ed utili per la Comunità, ſotto pena in caſo d' inobbedienza di Lire trenta per volta tanto contro il Conſole, quanto contro il Computiſta, d' applicarſi a benefizio della Comunità.

Della Reviſione de' Conti da farſi alli Miniſtri pubblici.

Cap. V.

SI dovranno fare in fine d'ogni Anno li Conti al Depoſitario, Fattore, ed altri Miniſtri della Comunità, ſenza che ſi poſſa traſcurare più d' un Meſe, ordinando, e comandando, che le dette Reddizioni, e Reviſioni de' Conti ſi facciano prima al Conſole, ed a due de' Conſiglieri, per partito di due Terzi de' Voti ſecreti, eletti ſpecialmente a queſto effetto di volta in volta, indi ſi riferiſcano da medeſimi in pieno Conſiglio, dal quale dovranno eſſere approvati per partito conſimile; ſeguita la

qual

qual approvazione, saranno sottoscritte dal Console, e Consiglieri suddetti deputati per assistenti a' Conti medesimi.

Di queste Revisioni poi il Computista dovrà farne un Ristretto, e quello ciascuna volta trasmettere all' Illustrissima, ed Eccelsa Assunteria di Governo in un Foglio, con descrivere da una parte il dare, dall' altra l' avere in succinto, ed a piedi il Credito, o il Debito del Ministro, sotto pena di Lire venti in caso d' inobbedienza da defalcarsegli nella sua Provvisione.

Dell' obbligazione del Depositario.

Cap. VI.

IL Depositario da eleggersi, come sopra, dal pieno Consiglio, e da durare a beneplacito del medesimo, dovrà essere Persona idonea, e Benestante, di buona vita, opinione, e fama, e che dovrà indurre Sicurtà idonea d' approvarsi dal Consiglio per la fedeltà, e pontualità del suo Ministero, e di render conto, e consegnare i Reliquati.

E perchè non possa porsi in dubbio la legittimità de' pagamenti da farsi dal Depositario, perciò si ordina, e comanda, che in avvenire non possa il Depositario far pagamento alcuno, se

non

non in virtù de' Mandati da ſpedirſi per mezzo del Cancelliere, e ſottoſcriverſi dal Conſole *pro tempore*, aſſieme con li due Conſervatori, e Computiſti; e quando non ſi eccedano le ſomme Annue aſſegnate riſpettivamente ne' preſenti Capitoli, ſi farà menzione nel Mandato del partito ottenuto in Conſiglio per far tali ſpeſe; ma quando eccedeſſero dette ſomme, ſi dovrà ancora nel Mandato far menzione della facoltà ottenuta dall' Illuſtriſſima, ed Eccelsa Aſſunteria di Governo. Nè potrà il Depoſitario fare detti pagamenti ſe non riporterà dalli Creditori la Ricevuta, che dovrà eſſere attergata allo ſteſſo Mandato: altrimenti ſi dichiara, che in mancanza di alcuna delle dette ordinazioni non gli ſaranno li detti pagamenti abbonati ne' ſuoi Conti, ma s' intenda aver pagato del proprio; ſi riſerba però al Depoſitario il poter pagare ſino alla ſomma di Lir. 30. per ogni Conſolato, e non più, i Mandati delle ſpeſe come ſopra concedute all' arbitrio de' Conſoli, ancorchè ſiano ſottoſcritti ſolamente da eſſo Conſole, e da due Conſervatori. E così pure con ſimile Mandato, e ſenza altro Partito potrà pagare le Provviſioni, ed altre ſpeſe ordinarie fiſsate nella Tavola da farſi ogni Anno, riportatane ſempre la Ricevuta, come ſopra.

Della

Della vendita dell' Erba de' Prati, ed affitti de' Terreni.

Cap. VII.

A Tempi debiti, e consueti debbano porsi all' Incanto l' Erbe de' Prati, per deliberarle a chi farà miglior condizione a favore della Comunità, nè sia lecito al Consolе, e Conservatori il poterle diversamente contrattare, o far contrattare da' Fattori, se non nel solo caso, che premessi tre Incanti non si trovasse Oblatore, ovvero, una offerta conveniente, sotto pena di nullità, ed altre ad arbitrio dell' Illustrissima, ed Eccelsa Assunteria.

E perchè preme sommamente, che la Comunità esiga puntualmente il prezzo delle suddette Erbe, e che quelle non si vendano a Persone, che per conto vecchio di Erbe comprate fossero debitrici, perciò si proibisce espressamente il potersi vendere dette Erbe ad alcuno, che sia debitore della predetta Comunità per prezzo di Erbe, o Fieni degli Anni precedenti, se prima non avrà interamente pagato il di lui debito nelle mani del Depositario della detta Comunità, altrimenti non potrà giovarli tal compra, quale si dichiara nulla, ed irrita, come se non fosse fatta, e perciò quella non ostante potrà venirsi ad altra vendita. Per ovviare poi, che non si affacciassero li debitori suddetti a comprar

Erba per interpoſta Perſona, qualunque volta dalla Comunità, e dagli aſſiſtenti a ciò deputati dal Conſiglio ſe ne dubitaſſe; potrà da' medeſimi eſſere aſtretto quello, che ſarà comparſo per Compratore, a dire con giuramento ſe compri per ſe ſteſso, o pure per qual Perſona egli faccia tale compra; e ricuſando prendere tal giuramento, ſi preſuma la compra fatta doloſamente, e così nullamente per uno di detti debitori; ed in tal caſo poſſa la Comunità liberamente procedere ad ulteriore vendita delle ſteſſe Erbe, come ſe quella non foſſe ſeguita. Caſo poi, che la temerità di detto Compratore andaſſe tant' oltre di giurare il falſo, oltre la nullità del Contratto, ſarà poi anche ſoggetto detto Compratore come ſpergiuro alle pene dalle Leggi, e Statuti impoſte a ſimili Delinquenti, ordinando, che queſta ſpecial proibizione ſia letta pubblicamente nel principio degl' Incanti per la vendita delle Erbe, che ſia anche di parola in parola regiſtrata nella Notificazione, che ſi farà per li medeſimi, acciocchè alcuno non poſſa allegarne ignoranza.

Si proibiſce il poterſi affittare li Terreni a qualunque di detta Comunità, nè a breve, nè a lungo tempo ſenza eſpreſſa licenza di detta Illuſtriſſima, ed Eccelſa Aſſunterìa, ſotto pena della nullità del Contratto, ed altre arbitrarie alla medeſima Aſſunterìa, e tal licenza non ſarà mai conceduta, ſe

non

non con la condizione, che precedano gl' Incanti colle pubbliche Notificazioni, che si ricevano idonee Sicurtà, e si servino le altre formalità solite a servarsi negli affitti de' Beni delle Università. All' incontro sarà riservato a detta Illustrissima, ed Eccelsa Assunterìa ordinare, che s' affittino detti Terreni, quando ciò creda più utile, alla medesima Comunità, colle sopra mentovate Regole.

Dell' obbligo de' Fattori.

Cap. VIII.

LI Fattori della Comunità non dovranno far spesa alcuna di Fabbriche, Condotti, Piantamenti, Arginature, Escavazioni, ed altre, senza facoltà ottenuta per partito dal Consiglio, al quale si dovrà avvisare il bisogno preventivamente, acciò ne faccia far la visita da un Consigliere, che a tal' effetto destinerà, prima di mettere detto Partito. E detti Fattori, oltre il rendimento generale de' Conti, che dovranno fare nel Mese di Dicembre di ciaschedun' Anno, senza preterirlo, sotto pretesto di sorte alcuna; dovranno altresì, a tenore della propria obbligazione fatta per Instrumento con la Comunità, dare in fine di ciaschedun Mese in mano del Console, e Computista la nota delle spese, che per servizio de' Beni stabili della Co-

munità, e per conto di quella avranno fatte, con distinguere esattamente, e fedelmente a giorno per giorno la quantità delle Opere, il nome di esse, ed in ragione di quanto sia stata a quelle accordata la mercede. E tal regola dovranno tenere rispettivamente ogni volta, che sarà loro bisogno di Arbori da piantare, Legnami da risarcire gli Edifizj, Opere di Muratori, e simili, obbligando in oltre li medesimi Fattori a tenere un Libretto per ciascheduno, in cui debbano notare di volta in volta le spese, che occorreranno farsi da loro come sopra, e non scriverle in carte volanti, come hanno fatto in addietro. Qual Libro siano obbligati a presentare ad ogni cenno del Console *pro tempore*, sotto pena, in caso d' innobedienza a qualunque de' suddetti ordini, della privazione dell' impiego, e di altre arbitrarie ai Superiori.

In caso poi, che non si trovassero Oblatori a giusto prezzo delle Erbe, o Fieni della Comunità, secondo gl' Incanti da farsi, come si è disposto nel Capitolo settimo, e che perciò d' ordine del Console, e Conservatori fossero necessitati fare esito di quelle, secondo si affacciassero Compratori, dovranno li suddetti Fattori, in questo caso, dare nota immediatamente al Console del Contratto per essi fatto, nominando il Compratore, il prezzo, e le altre circostanze, caso ve ne fossero, e riportare di questo Contratto l' approvazione del Console,

e Con-

e Conſervatori, che dovrà conſtare dalla di loro ſottoſcrizione a piede di detta nota, e s' intenderà allora, che la Comunità non poſſa pretendere eſſere ſtato fatto il Contratto a prezzo vile. E così dovrà praticarſi di tutte le altre Rendite, quali non ſi poteſſero vendere all' Incanto, nè detti Contratti potranno farſi dalli ſuddetti Fattori, ſenza porre quelli in iſcritto, per avere obbligati li Compratori in forma valida; e ciò ſotto le pene di ſopra eſpoſte. E finalmente ſi ordina, e comanda alli ſuddetti Fattori, che ſubito avranno eſatto qualche ſomma di denaro proveniente da effetti, e rendite della Comunità, cadenti ſotto l' obbligo del loro Inſtrumento, debbano quella conſegnare intera al Depoſitario aſſieme con la nota diſtinta tanto della Perſona, dalla quale avranno avuto il denaro, quanto della ſomma eſatta, riportandone dal ſuddetto Depoſitario la Ricevuta, e non poſſano ſotto qualſivoglia preteſto, o queſito colore ritenere più di un giorno preſſo di loro, ritornati, che ſaranno in Medicina, il denaro eſatto, ſotto le medeſime pene contenute di ſopra, non volendo nemmeno, che ſia in loro libertà il prevalerſi del denaro ritratto a motivo di dover rimborſarſi di quelle ſpeſe, che poteſſero aver fatte in ſervizio della Comunità.

Saranno obbligati li Fattori, ad ogni richieſta del Computiſta, dare al medeſimo nota fedele dell'

introito, esito, e consumo d' ogni specie delle Entrate, ed altro, che per loro industria, o secondo l' ordine della Comunità ricavassero ex gr. da Fornaci da Pietre, e Coppi introdotte, e che s' introducessero sopra Beni della Comunità, o da altra cosa consimile, acciò riesca più regolata la Scrittura dell' Amministrazione della Comunità.

Per assegno ordinario delle spese occorrenti per risarcimenti di Fabbriche, spese di Campagna, Argini, Escavazioni, ed altro per le Imprese, e Beni della Comunità, si assegnerà nella Tavola delle spese l' annua somma di Lir. 2000., delle quali però dovrà disporsi con Partiti del Consiglio come sopra, e con Mandati regolati, come altrove si è detto, sottoscritti dal Console, e Conservatori, e dal Cancelliere, e Computista, colla menzione del Partito ottenuto; e quando occorresse maggior somma, si ricorra all' Illustrissima, ed Eccelsa Assunteria per la facoltà di spendere ulteriormente.

Sopra li Viaggi da farsi, tanto a Bologna, quanto per le Visite a' Beni della Comunità.

Cap. I X.

ACciocchè venga tolto ogni motivo di dubitare, se dalli Consoli, e dagl' Uffiziali vengano

no fatti viaggi a capriccio, e più del bisogno, si ordina, che non sia lecito nè alli Consoli *pro tempore*, nè ad altri Uffiziali, e Consiglieri di spendere nelli Viaggi, tanto di Bologna, quanto delle Visite ordinarie a Beni di detta Comunità, somma maggiore di Lire trecento in un Anno, oltre le Lir. 500., delle quali si è fatta menzione nel Capitolo primo; e caso mai le contingenze straordinarie necessitassero a dover far Viaggi eccedenti nella spesa la somma suddetta di Lir. 300., non si potranno quelle esigere da' detti Consoli, o altri Uffiziali, e Consiglieri, se non saranno stati determinati per Partito del Consiglio, ed approvati da detta Illustrissima, ed Eccelsa Assunteria.

Che si debbano tenere registrate in un Libro particolare le Revisioni de' Conti.

Cap. X.

PErchè possa sempre riconoscersi in qual forma sieno stati regolati, ed amministrati gli affari della Comunità, si ordina, che debbasi fare un Libro intitolato delle Revisioni dei Conti, e che sopra questo Libro ciascun Console, sotto del quale seguirà tal Revisione, debba quella far registrare *per extensum* nel suddetto Libro, facendola firmare dal Signor

Senatore Giudice, che ſarà ſtato *pro tempore* deputato, o per di lui ordine, dal Notaro, e dall' Agente di Camera, conſervando nell' Archivio della Comunità l' Originale di detta Reviſione in filza a parte, reſtandone altra conſimile preſſo l' Aſſunteria di Governo.

Della Tabella dell' Entrata, ed Uſcita della Comunità.

Cap. XI.

FAtti, che ſaranno li Conti in fine di ciaſchedun' Anno, come ſi è ordinato di ſopra, ſi ordina, che nella Stanza del Conſiglio debba tenerſi affiſsa una Tabella, nella quale ſiano deſcritte da una parte le Entrate della Comunità, e dall' altra parte le ſpeſe della medeſima, de' Salariati, ed altre di quell' Anno, ed una copia di ſimile Tabella dovrà anco tenerſi nell' Archivio; la qual Tabella dovrà eſſere approvata dalla detta Illuſtriſſima, ed Eccelſa Aſſunteria di Governo.

Sopra la custodia dell' Archivio, ed esazione de' Crediti.

Cap. XII.

AVendo riconosciuto, che negl'Anni andati sia stato fatto formare per la Comunità l'Archivio delle di lei Scritture, ma che per il buon regolamento, e proseguimento del medesimo sia necessaria Persona, che a quello assista, non solo per compirlo dal tempo, che fu fatto, sino al presente, ma ancora per andare aggiungendo, tanto quello fosse stato ommesso, quanto annualmente quello, che accade farsi, acciò specialmente ogni Consigliere possa più prontamente rendersi informato degli affari della Comunità; perciò si ordina, che debba farsi l'elezione di un' Archivista, dal quale si custodisca detto Archivio, e si adempia a tutto ciò, che si stabilisce in questo Capitolo; e sarà tenuto, dopo la sua elezione, giurare nelle mani di Pubblico Notaro di fare l'Uffizio suo da Uomo da bene, e di usare ogni secretezza, e fedeltà, al quale Archivista si dovranno dare per suo Emolumento Lire quindici al Mese; riservata però la facoltà al pieno Consiglio di dare allo stesso Archivista un' onesta ricognizione per le fatiche straordinarie, che occorreranno farsi, tanto

per

per porre in buon' ordine di presente il suddetto Archivio, quanto per le altre, che forse straordinariamente accadessero, col peso ancora a detto Archivista d' insistere alla esazione de' Debitori della Comunità a suoi tempi con tutta l' attenzione possibile, col promovere l' esecuzione de' Proclami, e Notificazioni, ed altri Atti necessarj per constringerli al pagamento: siccome pure col peso di usar diligenza, perchè dalli Consoli *pro tempore* siano eseguiti gli ordini de' Signori Superiori in tutto ciò, che sarà da essi imposto; e che a' medesimi Signori Superiori siano trasmesse le Relazioni, e dati i riscontri necessarj d' aver pontualmente adempito ciò, che sarà ad essi stato imposto. Sarà tale Archivista da confermarsi dal Consiglio d' Anno in Anno.

Dell' Obbligo del Computista.

Cap. XIII.

OLtre quanto di sopra si è detto doversi fare dal Computista, si obbliga ancora il medesimo a tenere un Libro particolare, sul quale registri tutti li Mandati, che di tempo in tempo saranno ordinati dal Console da spedirsi, facendo in oltre Copia consimile da sottoscriversi per esso, ed indi consegnarsi al Cancelliere della Comunità, dal qua-

quale dovranno parimente essere sottoscritti, e registrati in altro Libro da tenersi a parte per detto Cancelliere.

Non sarà lecito a detto Computista in verun modo creare, ovvero ommettere Partita di dare, o rispettivamente avere, in testa di qualunque persona senza legittimo Recapito, o pure senza avere un' Ordine in iscritti approvato, e sottoscritto dagli Uomini di Consiglio, e registrato dal Cancelliere, e ciò per rimovere ogni difficoltà, che insorgere potesse sopra dette Partite.

Sarà in oltre tenuto il Computista tenere un Libro a parte, dove siano notati li Capi di tutti li Livellari della Comunità, delle quali, secondo che andranno occorrendo nuove Investiture, o Rinovazioni, dovrà creare Partita in Debito del Livellario, o Emfiteuta, che sarà succeduto in luogo del primo descritto in detto Libro, dovendo per tal fine il Cancelliere della Comunità, o pure l' Archivista dare nota al Computista del nuovo Contratto.

Che li presenti Capitoli si conservino nella Stanza del Consiglio, ed appresso di ciaschedun Consigliere, e Ministro.

Cap. XIV.

PErchè possa darsi da tutti pronta esecuzione alle presenti Ordinazioni, senza che vi sia alcuno de' Consiglieri, Ministri Pubblici, e loro Subalterni, quale possa scusarsi sotto pretesto d'ignoranza di quanto viene in queste disposto, ed ordinato, ed affinchè venga alle medesime con tutta esattezza obbedito, si ordina, e comanda, che sia peso del Cancelliere *pro tempore* di consegnare un' Esemplare di esse all' Archivista per porlo nell' Archivio della Comunità, ed un' altro nella Sala del Consiglio a comodo pubblico, e che ciascheduno de' Consiglieri, Ministri, e Fattori presenti debbano avere presso di loro un' Esemplare consimile, obbligando ciaschedun Console nel primo Consiglio, che farassi nel suo rispettivo Semestre, e prima di proporre gli affari della Comunità, di far leggere *per extensum*, e ad alta voce dal Cancelliere il tenore di detti Capitoli, li quali ancora si ordina, che si tengano sempre affissi nella Sala suddetta del Consiglio.

Conclusione de' presenti Capitoli.

Cap. XV.

E Perchè difficil cosa è provedere a tutti i casi contingibili, ed adattare ad ognuno le opportune providenze; quindi è, che in caso dubbio, dove occorra interpretazione, o dichiarazione, si ricorra a detta Illustrissima, ed Eccelsa Assunterìa di Governo, la quale procederà come colle altre Comunità, secondo la Bolla della Santità di Nostro Signore BENEDETTO XIV. felicemente Regnante data li 7. Marzo dell' Anno 1745. *Ab Incarnatione.*

E li presenti Capitoli dovranno pienamente osservarsi, ed adempirsi, non ostante qualunque precedente contraria Legge, e Provvisione, o Consuetudine. E tutti quelli, che contraverranno, incorreranno nelle pene di sopra imposte, ed in altre ad arbitrio de' Signori Superiori.

Riservato all' Illustrissimo, ed Eccelso Reggimento, coll' autorità dell' Eminentissimo, e Reverendissimo Signor Cardinale Legato, con Partito legittimo, l' aggiungere, e diminuire alli presenti Capitoli, riformarli, e moderarli, secondo che l' opportunità del tempo, e le circostanze delle cose suggeriranno essere più utile, e conveniente alla detta Comunità, ed al Ben Pubblico de' Possidenti, ed Abitanti nel Territorio della medesima.

Die

Die vigesima nona Decembris 1747.

Congregatis Illustrissimis, & Excelsis DD. Reformatoribus Status Libertatis Civitatis Bononiæ in numero XXXI. in Camera Eminentissimi, & Reverendissimi Domini Cardinalis Legati, in ejus presentia, ac de ipsius Consensu, & Voluntate infrascriptum Partitum, inter ipsos positum, & legitimè obtentum fuit, videlicet,

PATRES CONSCRIPTI Capitula pro bono Regimine Communitatis Ganzanighi, & Medicinæ, Comitatus Bononiæ, de quibus supra, a Dominis Gubernio Præfectis exhibita, ac in Senatu recitata, per Suffragia omnia affirmativa approbarunt. Contrariis haud obstantibus quibuscumque.

Ita est Ego Angelus Michael Lotti Illustrissimi, & Excelsi Senatus Bononiæ a Secretis.

INDI-

INDICE

Delli presenti Capitoli.

Del-

IL FINE.